

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per il riordino della
normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro
(Atto del Governo n. 179)**

Luglio 2015
n. 99



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto del Governo n. 179)". NL99, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
TITOLO I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.....	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Articolo 1 (Lavoratori beneficiari)</i>	2
<i>Articolo 2 (Apprendisti)</i>	3
<i>Articolo 3 (Misura)</i>	6
<i>Articolo 4 (Durata massima complessiva)</i>	7
<i>Articolo 5 (Contribuzione addizionale)</i>	8
<i>Articolo 6 (Contribuzione figurativa)</i>	9
CAPO II INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE	10
<i>Articolo 9 (Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie)</i>	10
<i>Articolo 10 (Campo di applicazione)</i>	10
<i>Articolo 11 (Causali)</i>	11
<i>Articolo 12 (Durata)</i>	11
<i>Articolo 13 (Contribuzione)</i>	12
<i>Articolo 18 (Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo)</i>	14
CAPO III INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE	15
<i>Articolo 19 (Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie)</i>	15
<i>Articolo 20 (Campo di applicazione)</i>	15
<i>Articolo 21 (Causali di intervento)</i>	18
<i>Articolo 22 (Durata)</i>	22
<i>Articolo 23 (Contribuzione)</i>	24
TITOLO II FONDI DI SOLIDARIETÀ	26
<i>Articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale), 29 (Fondo di integrazione salariale), 30 (Assegno ordinario), 31 (Assegno di solidarietà), 32 (Prestazioni ulteriori), 33 (Contributi di finanziamento), 34 (Contribuzione correlata), 35 (Equilibrio finanziario dei fondi)</i>	26
TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	36
<i>Articolo 41 (Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati)</i>	36
<i>Articolo 42 (Disposizioni finanziarie)</i>	37
<i>Articolo 43 (Disposizioni finali e transitorie)</i>	42
<i>Articolo 44 (Abrogazioni)</i>	43

PREMESSA

Sono analizzate solo le disposizioni corredate di RT ovvero comunque suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

Inoltre si rappresenta che l'esposizione degli articoli seguirà l'impostazione adottata dalla RT, al fine di presentare un'esposizione coerente e non frammentaria del complesso delle interazioni e degli effetti finanziari delle disposizioni in esame. In relazione a ciò, non si analizzano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 14, 15, 16, 17, 24 e 25, da 36 a 40 che – come indicato dalla stessa RT – recano modifiche procedurali senza effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

TITOLO I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La RT analizza preliminarmente in via generale l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) normativa vigente – quadro generale

È una prestazione economica che ha la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata che può essere riammessa al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

La CIG può essere Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIG in deroga), la quale è oggetto di rifinanziamento annuale e in via di superamento sulla base dei criteri definiti dal DM 1° agosto 2014, attuativo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013.

stima effetti finanziari

Gli effetti finanziari della riforma sono stati stimati a partire dagli elementi disponibili per l'anno 2014, attraverso l'utilizzo delle informazioni di archivio sulle ore autorizzate e utilizzate gestito dall'Istituto a livello di autorizzazione e unità produttiva, nonché sui dati di ricavabili da fonte Uni-Emens (il riferimento è all'anno 2013).

Gli effetti finanziari sono calcolati separatamente per ciascuna modifica normativa tenendo conto degli effetti combinati di ciascun intervento.

Per le stime relative all'anno 2015 e successivi si è tenuto conto, in un'ottica prudentiale, della presumibile entrata in vigore delle disposizioni e della loro applicazione amministrativa nonché della specifica disciplina transitoria (articolo 41, commi 1 e 2, e articolo 43, commi 3 e 4). Il quadro macroeconomico adottato è coerente con il quadro macroeconomico del DEF 2015.

La stima per le prestazioni, la contribuzione figurativa e i contributi addizionali per il 2014 (ovviamente al netto della spesa per ammortizzatori sociali in deroga) è sintetizzata nella seguente tabella (dati in mln di euro), utile nel corso dell'analisi:

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Contributo addizionale
CIGO	858,3	616,9	37,7
CIGS ¹	1835,2	1396,3	48,0

Capo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 ***(Lavoratori beneficiari)***

Il comma 1 individua i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo nei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Il comma 2 chiarisce che i lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Il comma 3 computa, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

La RT fa presente che attualmente la CIG è ordinaria quando la sospensione o riduzione dell'attività aziendale dipende da eventi temporanei e transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori; è rivolta alle aziende industriali non edili ed alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia.

La CIGO spetta alla seguente tipologia di lavoratori:

- Operai, intermedi, impiegati e quadri;
- lavoratori assunti con contratti di solidarietà;
- lavoratori *part-time*;

- lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale;
- lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;
- lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro;

le cause che determinano l'intervento della CIGO sono:

- avversità atmosferiche, accertate da parte dell'INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici a livello comunale, provinciale o regionale. Nell'industria, contrariamente a quanto previsto nel settore edile, gli eventi meteorologici sono di solito considerati "oggettivamente evitabili" e ciò comporta l'addebito del contributo addizionale;
- danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, ecc.);
- danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, ecc.);
- interruzione di energia elettrica dell'Ente erogatore senza preavviso alla ditta;
- crisi temporanea di mercato;
- mancanza di commesse o di materie prime;
- sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la più ampia definizione di cui al comma 1 finisce con il corrispondere all'articolata platea ricordata dalla RT in relazione alla legislazione vigente. In merito all'inclusione degli apprendisti, si rinvia all'articolo successivo.

Articolo 2 (Apprendisti)

Il comma 1 include fra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il comma 2 stabilisce che gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle

straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Il comma 3 estende agli apprendisti di cui al comma 1 gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Alle contribuzioni di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 183 del 2011¹.

Il comma 4 dispone che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

La RT ribadisce che è prevista l'inclusione degli apprendisti professionalizzanti nella platea dei lavoratori assicurati per le aziende che attualmente sono soggette al versamento del contributo per la cassa straordinaria ma non per quella ordinaria. Il contributo è pari a quello previsto per gli operai (tale contributo è escluso dalle agevolazioni contributive previste per la categoria).

In relazione all'(1.2.) Inclusione della platea degli apprendisti per la cassa integrazione ordinaria, la RT assume i seguenti dati:

- Costo unitario per assicurato della prestazione 2014 = 190,2 euro
- Costo unitario per assicurato della copertura figurativa 2014 = 136,7 euro
- Retribuzione media annua operai e impiegati = 27.131 euro
- Retribuzione media annua apprendisti = 17.690 euro
- Percentuale di riduzione del costo unitario della prestazione per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 20%
- Percentuale di riduzione del costo unitario della copertura figurativa per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 35%
- Numero medio annuo degli apprendisti interessati = 108.000

Su tali basi, la RT quantifica gli effetti della misura nei seguenti termini:

1.2) Inclusione apprendisti platea assicurati

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	7,4	49,8	51,3	52,8	54,4	55,9	57,4	58,9	60,4	61,9
Contributi addizionali	0,4	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Prestazioni e relativi ANF	-3,1	-16,0	-15,8	-15,6	-15,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
Contribuzione figurativa	-1,9	-9,8	-9,7	-9,8	-9,9	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Totale	2,8	26,0	27,9	29,7	31,2	32,3	33,8	35,3	36,8	38,3

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni circa il dato di 108.000 apprendisti interessati dalla norma. Infatti, i contratti di apprendistato professionalizzante erano mediamente circa 400.000 nel 2011 (Ministero del lavoro - Monitoraggio sull'apprendistato - XIII rapporto). Pur considerando che

¹ Tale agevolazione prevede, per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016, il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta.

1/3 afferiva al settore dell'artigianato e che il numero indicato dalla RT rappresenta un valore medio annuo, sarebbe opportuno un chiarimento circa l'origine della platea indicata dalla RT stessa. Sulla base dei dati riportati, si rileva poi una lieve sottostima degli oneri correlati a prestazioni ed Assegni per Nucleo Familiare (ANF) ed un'analoga sovrastima degli oneri per la contribuzione figurativa (va considerato tuttavia che l'impatto complessivo sui saldi non appare neutro, atteso che la contribuzione figurativa non si riflette sull'indebitamento e il fabbisogno).

Infine, si sottolinea che l'ammontare dei contributi ordinari attesi presuppone un'aliquota media sulla retribuzione pari a circa il 2,6%, che appare ragionevole rispetto al quadro delle nuove aliquote definito dal comma 1 dell'articolo 13.

In relazione all'(2.2.) Inclusione della platea degli apprendisti per la cassa integrazione straordinaria, la RT assume i seguenti dati:

- Costo unitario per assicurato della prestazione 2013 = 414,3 euro
- Costo unitario per assicurato della copertura figurativa 2013 = 315,2 euro
- Retribuzione media annua operai e impiegati = 29.020 euro
- Retribuzione media annua apprendisti = 17.175 euro
- Percentuale di riduzione del costo unitario della prestazione per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 20%
- Percentuale di riduzione del costo unitario della copertura figurativa per apprendista
- rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 40%
- Numero medio annuo degli apprendisti interessati 2013 = 25.500

La RT, sulla base dei predetti dati, stima i seguenti effetti finanziari:

2.2) Inclusione apprendisti platea assicurati

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,6	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1
Contributi addizionali	0,1	0,6	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4
Prestazioni e relativi ANF	-0,7	-4,2	-8,1	-8,0	-8,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Contribuzione figurativa	-0,4	-2,4	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Totale	-0,4	-1,8	-7,2	-6,8	-6,8	-6,8	-6,7	-6,6	-6,5	-5,4

Al riguardo, si formulano, *mutatis mutandis*, le stesse osservazioni relative all'estensione della cassa integrazione ordinaria agli apprendisti. Non vi sono rilievi per quanto attiene alla stima del gettito contributivo atteso.

Articolo 3 (Misura)

Il comma 1 fissa l'ammontare del trattamento di integrazione salariale all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Il comma 2 stabilisce che ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.

Il comma 3 computa agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

Il comma 4 stabilisce che per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

Il comma 5 assoggetta l'importo del trattamento di cui al comma 1 alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986 e ne limita gli importi massimi nei termini determinati ai sensi della legge n. 427 del 1980.

Il comma 6 prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Il comma 7 esclude che l'integrazione sia dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

Il comma 8 stabilisce che ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Il comma 9 incrementa gli importi massimi di cui al comma 5, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge n. 549 del 1995, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

La RT ricorda che attualmente la misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti). L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996 (escluso per la Cassa integrazione salariati e operai agricoli). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT. Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^a e 14^a, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utili sia

per il diritto che per la misura della pensione. Il computo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Al riguardo, nulla da osservare, non essendo stata apportata alcuna modifica sostanziale alla normativa vigente.

Articolo 4 **(Durata massima complessiva)**

Il comma 1 prevede che per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

Il comma 2 stabilisce che per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere l) ed m), il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

La RT ricorda la disciplina attualmente vigente:

La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento, per:

- crisi aziendale: 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale;
- concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
- contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.

Per la quantificazione degli effetti della revisione della durata dei trattamenti CIGO e CIGS la RT si basa sui seguenti parametri:

- Numero delle ore fruite oltre il limite dei cinque anni tenendo conto anche degli effetti derivanti dai limiti previsti ai punti 1.3 e 2.3 = circa 22 mln di ore annue a regime (tenuto conto delle misure indicate ai punti 1.3 e 2.3, quindi al netto di tali misure);
- Importo medio orario della prestazione 2013 = 5,9 euro;
- Importo medio orario della contribuzione figurativa 2013 = 4,4 euro;

- Nel periodo transitorio si è tenuto conto della progressiva entrata a regime della misura atteso quanto previsto dalla disposizione in esame.

3) Revisione durata delle prestazioni CIGO e CIGS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	0,0	0,0	-3,8	-41,2	-45,8	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5
Prestazioni e relativi ANF	0,0	0,0	10,9	118,8	131,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7
Contribuzione figurativa	0,0	0,0	23,7	90,7	100,8	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
Totale	0,0	0,0	30,8	168,3	186,7	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6

Al riguardo, andrebbe esplicitata la procedura di calcolo adottata, chiarendo gli effetti dello scorporo dei limiti di utilizzo previsti dal presente schema, pur osservando che l'ordine di grandezza dei risparmi indicati appare congruo.

Articolo 5
(Contribuzione addizionale)

Il comma 1 pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

La RT fa presente che attualmente le aziende sono soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle che usufruiscono della CIG in deroga. Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le aziende che ricorrono all'intervento straordinario in seguito alla stipula di contratti di solidarietà.

La RT, oltre a riportare le aliquote indicate dall'articolo, ricorda che il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di integrazione salariale ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Relativamente ai contratti di solidarietà è previsto inoltre il pagamento del contributo addizionale attualmente non dovuto.

Con riferimento alla modifica del contributo addizionale sulla base delle evidenze statistiche si è stimata una aliquota media a regime del 10,5% sulle retribuzioni perse e valutato per i primi anni un effetto transitorio della norma.

La RT quantifica gli effetti diretti della misura, separatamente, per la cigo e la cigs, nei seguenti termini:

1.1) Modifica sistema di finanziamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	-40,8	-272,9	-281,1	-289,5	-297,9	-306,5	-315,3	-324,4	-333,8	-343,5
Contributi addizionali	15,1	99,0	106,0	112,7	113,9	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2
Totale	-25,7	-173,9	-175,1	-176,8	-184,0	-189,3	-198,1	-207,2	-216,6	-226,3

2.1) Modifica sistema di finanziamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	24,6	145,3	305,9	325,3	328,7	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3
Totale	24,6	145,3	305,9	325,3	328,7	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3

Ulteriori effetti sono valutati in rapporto alle ulteriori modifiche apportate dallo schema, e di conseguenza valutati per ogni specifica innovazione.

Al riguardo, preso atto della stima dell'aliquota media a regime, che appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità, e dei dati inerenti l'attuale gettito derivante dai contributi addizionali, si ritiene la stima sostanzialmente corretta.

Articolo 6
(Contribuzione figurativa)

Il comma 1 riconosce i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale come utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

Il comma 2 prevede che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

La RT non analizza specificamente l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, non innovando la disposizione la normativa vigente.

Capo II
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Articolo 9
(Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie)

Il comma 1 stabilisce che i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.

Il comma 2 prevede che la suddetta gestione evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Al riguardo, nulla da osservare, risultando confermata la normativa vigente.

Articolo 10
(Campo di applicazione)

Il comma 1 individua le tipologie di imprese alle quali si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Al riguardo, nulla da osservare, non risultando innovata l'attuale disciplina.

Articolo 11 **(Causali)**

L'articolo stabilisce che ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

La RT rappresenta che la proposta di modifica contenuta non innova rispetto alle causali già previste per il ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Al riguardo, nulla da osservare, risultando confermata la normativa vigente, sia pur attraverso una formulazione della casistica meno dettagliata di quella vigente.

Articolo 12 **(Durata)**

Il comma 1 stabilisce che le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Il comma 2 dispone che qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Il comma 3 prevede che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Il comma 4 esclude l'applicazione dei commi 2 e 3 relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere k), l), ed m).

Il comma 5 prevede che, nei limiti di durata definiti nei precedenti commi, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Il comma 6 stabilisce che, in relazione all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

La RT fa presente che attualmente l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta sino ad un massimo di 13 settimane consecutive, riferite alla singola unità produttiva operante nell'ambito dell'azienda. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane (articolo 6 della legge n. 164 del 1975). L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste

ultime. Nel caso di richiesta di un nuovo periodo di CIGO dopo la fruizione della CIGS, senza soluzione di continuità e per eventuali causali diverse, è ammissibile la concessione dell'autorizzazione fermo restando tutti i requisiti di temporaneità e ripresa attività, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. In caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile è di 52 settimane nel biennio mobile.

Rispetto alla durata del trattamento si mantiene il limite di 13 settimane continuative, prorogabile fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile, ma si prevede che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio (comma 5), con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

La RT, sulla base dei seguenti dati:

Percentuale delle ore utilizzate oltre il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio = 1,8%; Prestazioni 2014 = 858,3 mln di euro; Contributi figurativi 2014 = 616,9 mln di euro

riconnette alla revisione dei limiti di utilizzo i seguenti effetti:

1.3) Revisione dei limiti di utilizzo (1/3 ore lavorabili nel biennio mobile)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	-0,4	-2,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Prestazioni e relativi ANF	3,0	15,6	15,5	15,6	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Contribuzione figurativa	2,1	11,1	11,0	11,0	11,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Totale	4,7	24,3	23,9	23,9	24,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9

Al riguardo, sulla base della su indicata percentuale di utilizzo attuale dell'istituto oltre il limite di 1/3 delle ore lavorabili, si osserva che la quantificazione è corretta.

Articolo 13 (Contribuzione)

Il comma 1 pone a carico delle imprese di cui all'articolo 10 un contributo ordinario, nella misura di:

- a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

- f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Il comma 2 chiarisce, ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, che il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Il comma 3 pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Cassa integrazione ordinaria

1.1. Modifica al sistema di finanziamento contributi

Monte retributivo relativo alle ore non lavorate = 1.869,5 mln euro

Percentuale spesa industria su totale = 55%

Percentuale delle ore utilizzate per specifiche causali sul totale = 22,3%

Contributi a rendiconto anno 2013 = 2.827,4 mln di euro

Contributo addizionale 2014 a normativa vigente = 48 mln di euro

Di seguito una tavola riassuntiva del numero medio dei dipendenti e del relativo monte retributivo dell'anno 2013.

Non sono considerate le voci di spesa legate alle maggiorazioni dell'integrazione salariale per contratti di solidarietà, al rimborso alle aziende delle quote di TFR, ai trattamenti del personale dipendente da aziende in crisi ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 291 del 2004, ai trattamenti del personale dipendente delle società del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 203 del 2008.

Monti retributivi annui 2013

	CIGO – Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO – Imprese oltre 50 dipendenti			Totale
	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	
Operai	22.221,4	8.071,9	507,1	32.268,0	2,8	-	63.071,2
Impiegati	14.070,9	1.966,4	161,0	43.130,4	0,6	-	59.329,3
Apprendisti	942,8	445,1	7,8	726,2	-	-	2.121,9
Totale	37.235,1	10.483,4	675,8	76.124,6	3,4	-	124.522,4

Numero medio annuo dipendenti 2013

	CIGO – Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO – Imprese oltre 50 dipendenti			Totale
	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	
Operai	1.089,0	478,6	23,3	1.270,4	0,3	-	2.861,5
Impiegati	487,0	78,5	6,1	1.078,2	0,0	-	1.649,9
Apprendisti	56,3	30,6	0,5	32,6	0,0	-	119,9
Totale	1.632,3	587,7	29,8	2.381,2	0,3	-	4.631,3

Aliquote contributive CIGO

Aliquote contributive CIGO						
CIGO – Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO – Imprese oltre 50 dipendenti			
Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	
<i>Normativa vigente</i>						
Operai	1,9%	5,2%	3,7%	2,2%	5,2%	3,7%
Impiegati	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%	2,2%	2,2%
Apprendisti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Modifica</i>						
Operai	1,7%	4,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,3%
Impiegati	1,7%	1,7%	1,7%	2,0%	2,0%	2,0%
Apprendisti	1,7%	4,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,3%

Con riferimento alla modifica del contributo addizionale sulla base delle evidenze statistiche si è stimata una aliquota media a regime del 10,5% sulle retribuzioni perse e valutato per i primi anni un effetto transitorio della norma. Si è tenuto conto del fatto che non è prevista contribuzione addizionale per concessioni di integrazione salariale ordinaria relative ad eventi oggettivamente non evitabili.

La RT riporta i seguenti effetti in rapporto alla modifica delle aliquote di finanziamento:

1.1) Modifica sistema di finanziamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	-40,8	-272,9	-281,1	-289,5	-297,9	-306,5	-315,3	-324,4	-333,8	-343,5
Contributi addizionali	15,1	99,0	106,0	112,7	113,9	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2
Totale	-25,7	-173,9	-175,1	-176,8	-184,0	-189,3	-198,1	-207,2	-216,6	-226,3

Al riguardo, rilevato che il decremento medio delle aliquote contributive è di circa il 10% rispetto all'attuale livello e che il contributo addizionale invece si attesterà su valori medi pari a più del doppio di quello attuale, si ritiene corretta la quantificazione degli effetti finanziari sopra riportati. Si veda sulla medesima questione anche l'articolo 5.

Articolo 18

(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo)

Il comma 1 conferma la vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge n. 457 del 1972, per quanto compatibili con il presente decreto.

Il comma 2 esclude l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

La RT asserisce che il presente articolo è finalizzato a confermare l'ordinamento vigente per il settore agricolo recando al comma 2 modifiche procedurali senza apprezzabili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ogni caso finalizzate a conseguire economie di funzionamento puntualmente valutabili solo a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO III **INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

Articolo 19

(Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie)

Il comma 1 stabilisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno (GIAS) alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.

Il comma 2 conferma che la GIAS evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

La RT ricorda che attualmente l'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^a e 14^a, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

Il finanziamento della CIGS è in misura prevalente a carico dello Stato che vi provvede tramite la GIAS.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 20

(Campo di applicazione)

Il comma 1 dispone che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

Il comma 2 stabilisce che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Il comma 3 estende la medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 4 prevede che, nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

Il comma 5 definisce influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), la situazione in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, per cui la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Il comma 6 conferma quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge n. 416 del 1981, e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148 del 1993.

La RT ricorda che la CIGS è uno strumento di finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul piano sociale. La Legge n. 1115 del 1968 (integrata dalla legge n. 164 del 1975, articoli 1 e 2, legge n. 223 del 1991, legge n. 236 del 1993), ha istituito l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, allo scopo di garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi e destinatarie del trattamento nei casi prescritti dalla normativa.

L'intervento straordinario di integrazione salariale è attualmente destinato alle seguenti categorie di aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti (articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991). L'intervento spetta quindi agli operai, impiegati, quadri, soci e

non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

- imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);
- imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;
- aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
- imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

Al riguardo, si evidenziano quelle che sembrano essere delle innovazioni potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari: l'applicazione alle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente (mentre finora, in modo che sembra più limitato, l'applicazione era estesa alle imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS) e il mancato richiamo dell'applicazione della cigs alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti). Gli effetti delle due novità sembrano di segno opposto, anche se, *prima facie*, l'impatto (negativo) della prima potrebbe raggiungere valori più elevati di quelli (positivi) ascrivibili alla seconda.

Articolo 21 *(Causali di intervento)*

Il comma 1 stabilisce che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- a) riorganizzazione aziendale;
- b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- c) contratto di solidarietà.

Il comma 2 impone che il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), sia corredato di un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

Il comma 3 stabilisce che il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Il comma 4, in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, consente che sia autorizzato, sino a un limite massimo di sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

Il comma 5 prevede che il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso accordi collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento

straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Il comma 6 vieta all'impresa di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

La RT rappresenta che attualmente l'intervento della cassa integrazione straordinaria può essere richiesto per:

- crisi aziendale (che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria);
- ristrutturazione aziendale (che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione);
- riorganizzazione aziendale (che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione);
- riconversione aziendale (che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione).

La proposta di modifica non innova rispetto alla causali già previste ma esclude la possibilità di autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell'azienda (in quest'ultimo caso con decorrenza dal 1° gennaio 2016).

I periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione. L'articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 che prevedeva la concessione della CIGS in caso di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria) dell'azienda con cessazione di attività e per le imprese sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965 (legge antimafia), sostituita a partire dal 2011 dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

Inoltre sempre con riguardo alla legge n. 92 del 2012, si ricorda che:

- l'articolo 2, comma 71, lett. e) ha abrogato, dal 1° gennaio 2017, l'articolo 10, comma 2, della legge n. 223 del 1991 che definisce la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale settore edilizia concessa per sospensioni relative a lavori di realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, tre mesi prorogabili fino ad un massimo pari ad un quarto della durata contrattuale prevista per il completamento dell'opera;

- l'articolo 3, comma 1, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2013 le norme e gli obblighi contributivi della disciplina generale della CIGS vengono estesi alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggi e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e a tutte le imprese del trasporto aereo e del

sistema aeroportuale (a prescindere dal numero dei dipendenti). Le imprese del settore trasporto aereo usufruiranno della CIGS secondo le regole generali e quindi a seconda della motivazione della richiesta, la durata potrà essere di 12 o 24 mesi. Viene inoltre confermata a regime l'applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;

- l'articolo 3, comma 2, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori del settore portuale è riconosciuta un'indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Finora, per i settori sopraindicati ed ai lavoratori del settore portuale venivano concesse autorizzazioni annuali con la legge di stabilità ed individuate relative fonti di finanziamento con appositi stanziamenti annuali (come, da ultimo, la legge di stabilità n. 183 del 2011, articolo 33, comma 23).

In relazione ai contratti di solidarietà (ovvero quegli accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (ex articolo 1 della legge n. 863 del 1984)), la RT procede ad una ricostruzione della normativa vigente. Per tali contratti la norma prevede in linea generale un trattamento pari al 60% della retribuzione persa.

La legge n. 228 del 2012 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2013 dell'incremento stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. La proroga per il 2012 era stata prevista dall'articolo 33, comma 24, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011).

L'articolo 1, comma 186, della legge n. 147 del 2013 dispone che "per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014". Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 92 del 2014 ha prorogato l'elevazione al 70% per l'anno 2015, nel limite di 50 mln di euro per tale anno, anche se con riferimento, in via prioritaria, ai contratti stipulati nel 2014.

Relativamente ai contratti di solidarietà è previsto il trattamento di integrazione salariale al pari delle altre causali (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale entro il tetti mensili previsti annualmente) con applicazione dei relativi massimali.

In relazione alla (2.4) Revisione trattamento del contratto di solidarietà la RT assume i seguenti dati:

Numero ore integrate per contratti di solidarietà = 64,0 milioni

Importo medio orario erogato per prestazione di solidarietà 2013 (80%) = 9,8 euro
 Importo medio orario erogato per prestazione di solidarietà 2013 (60%) = 7,4 euro

Importo medio orario erogato per prestazione di CIGS = 5,9 euro

Sulla base dei suddetti parametri, la RT quantifica i seguenti effetti:

2.4) Revisione trattamento del contratto di solidarietà

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	6,4	37,6	79,2	84,3	85,1	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
Prestazioni e relativi ANF	8,6	49,1	95,0	94,0	93,8	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
Contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	15,0	86,7	174,2	178,3	178,9	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0

In riferimento all'(2.5.) Eliminazione causali per cessazione definitiva la RT afferma che la relativa spesa per cessazione a 12 e 24 mesi è ammontata nel 2013 a 150 mln euro, il che determinerebbe i seguenti effetti:

2.5) Eliminazione causale cessazione definitiva

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	0,0	-15,4	-35,2	-35,2	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
Prestazioni e relativi ANF	0,0	73,0	143,7	142,2	142,0	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Contribuzione figurativa	0,0	55,3	110,1	110,4	111,6	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
Totale	0,0	112,9	218,6	217,4	218,1	223,7	223,7	223,7	223,7	223,7

infine, il (2.6.) Rifinanziamento transitorio di misure derogatorie per il triennio 2016-2018 (comma 4) comporta maggiori oneri (lo stanziamento) per 50 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 in termini di saldo netto da finanziare e di 30 mln di euro annui in termini di indebitamento netto (gli oneri per contribuzione figurativa incidono per circa il 40%).

Al riguardo, si premette che le causali previste dall'articolo sembrano escludere la ristrutturazione e la riconversione aziendale, finora considerate. Andrebbe tuttavia chiarito se tale differenziazione abbia una mera portata nominalistica, potendosi ipotizzare di ricomprendere nelle fattispecie confermate anche i casi finora qualificati come ristrutturazioni o riconversioni aziendali. In caso contrario, ovviamente, la differenza nella disciplina proposta si risolverebbe in una massiccia contrazione delle situazioni tutelate, con conseguenti riflessi positivi in termini di spesa.

In rapporto alle quantificazioni indicate nella RT, si osserva in rapporto ai contratti di solidarietà che la quantificazione appare corretta in termini di ordine di grandezza, ma che una puntuale verifica richiederebbe dati ulteriori in ordine all'impatto dei massimali sul livello effettivo di integrazione salariale, impatto ovviamente crescente al crescere della tutela (come nell'articolo in esame) e chiaramente scontato nella RT.

Sulla base dell'ammontare di spesa 2013 indicato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare circa gli effetti dell'eliminazione della cessazione definitiva dal novero delle causali, nel presupposto che quel valore di spesa sia correlato alle sole prestazioni, non considerando anche la contribuzione figurativa, non impattante sul SNF e valutabile in circa il 40% dell'onere globale.

Va tuttavia rilevato che la RT riporta (tabella riprodotta a pagina 24 del presente *dossier*) per il 2017 un effetto positivo complessivo di tale misura pari a 220,6 mln di euro, mentre in realtà la somma degli addendi conduce ad un miglioramento dei saldi di 2 mln di euro inferiore rispetto a quel livello (218,6 mln).

Tale mero errore materiale dovrebbe determinare una correzione dell'impatto positivo sui saldi del Titolo I per il 2017 e di conseguenza si dovrebbe procedere a ridurre corrispondentemente il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, dell'ultima legge di stabilità, come definito dal comma 1 dell'articolo 42 del presente schema di decreto.

Non vi sono rilievi in rapporto al rifinanziamento di cui al comma 4.

Articolo 22 ***(Durata)***

Il comma 1 stabilisce che per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Il comma 2 dispone che per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Il comma 3 prevede che per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un

quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Il comma 4 consente, per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, la sospensione del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Il comma 6 esclude l'applicazione del comma 5 alle imprese edili e affini.

La RT ribadisce che rispetto alla durata per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi tranne che per la causale di crisi aziendale, la cui durata massima è confermata a 12 mesi (rinnovabile ma non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione).

In relazione alla (2.3.) Revisione ai limiti di utilizzo la RT, sulla base dei seguenti parametri:

- Percentuale delle ore utilizzate oltre il limite dell'80% delle ore autorizzate nel provvedimento = 2,5%
- Prestazioni 2014 = 1.835,2 mln di euro
- Contributi figurativi 2014 = 1.396,3 mln di euro
- Percentuale delle ore utilizzate per procedure concorsuali = 14%

Procede a quantificare l'impatto finanziario della modifica nei seguenti termini:

2.3) Revisione dei limiti (80% delle ore autorizzate)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi addizionali	0,0	0,0	-0,8	-5,1	-10,1	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Prestazioni e relativi ANF	0,0	0,0	3,3	19,0	37,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Contribuzione figurativa	0,0	0,0	2,7	15,9	31,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Totale	0,0	0,0	5,2	29,8	58,8	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1

Al riguardo, sulla base delle percentuali di ore utilizzate oltre il limite dell'80 per cento e di quelle utilizzate per procedure concorsuali, si ritiene ampiamente prudentiale la stima degli effetti positivi complessivamente attesi dalla revisione dei limiti di utilizzo in esame.

Per i profili più generali attinenti alla durata dei trattamenti si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 4.

Articolo 23 **(Contribuzione)**

L'articolo stabilisce un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

La RT afferma che il presente articolo lascia inalterato il contributo ordinario della contribuzione per la CIGS.

Al riguardo, nulla da osservare. Per quanto attiene agli effetti della modifica del contributo addizionale si veda l'articolo 5.

Ulteriori effetti finanziari

In relazione al fatto che le norme abrogano la previsione per cui viene effettuato il rimborso del TFR a seguito di licenziamento, la RT, sulla base dei seguenti parametri:

2.7. Eliminazione rimborso TFR a seguito di licenziamento

Rimborso pagamento diretto = 65 mln di euro

Rimborso pagamento conguaglio = 38 mln di euro

Percentuale TFR recuperabile pagamento diretto = 38%

Percentuale TFR recuperabile pagamento conguaglio = 70%

Provvede a quantificare i risparmi come segue:

2.7) Eliminazione rimborso TFR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prestazioni	4,6	26,6	52,1	52,2	52,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3

Al riguardo, nulla da osservare, sulla base dei dati forniti dalla RT.

Stima effetti finanziari decreto attuativo legge delega in materia di integrazione salariale (Titolo I)
 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
 (valori in mln di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1) Revisione dell'Istituto della CIGO										
1.1) Modifica sistema di finanziamento										
contributi ordinari	-40,8	-272,9	-281,1	-289,5	-299,9	-306,5	-315,3	-324,4	-333,8	-343,5
contributi addizionali	15,1	99,0	106,0	112,7	113,9	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2
totale	-25,7	-173,9	-175,1	-176,8	-186,0	-189,3	-198,1	-207,2	-216,6	-226,3
1.2) Inclusione apprendisti platea assicurati										
contributi ordinari	7,4	49,8	51,3	51,8	54,4	55,9	57,4	58,9	60,4	61,9
contributi addizionali	0,4	2,0	2,1	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
prestazioni e relativi oneri	-3,1	-16,0	-15,8	-15,6	-15,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
contribuzione figurativa	-1,9	-9,8	-9,7	-9,8	-9,9	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
totale	2,8	26,0	27,9	29,7	31,2	32,3	33,8	35,3	36,8	38,3
1.3) Revisione del limite di utilizzo (1/3 ore lavorabili nel biennio mobile)										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	-0,4	-2,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
prestazioni e relativi oneri	3,0	15,6	15,5	15,6	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
contribuzione figurativa	2,1	11,1	11,0	11,0	11,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
totale	4,7	24,3	23,9	23,9	24,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
2) Revisione dell'Istituto della CIGS										
2.1) Modifica sistema di finanziamento										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	24,6	145,3	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
totale	24,6	145,3	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
2.2) Inclusione apprendisti platea assicurati										
contributi ordinari	0,6	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1
contributi addizionali	0,1	0,6	1,2	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
prestazioni e relativi oneri	-0,7	-4,2	-8,1	-8,0	-8,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
contribuzione figurativa	-0,4	-2,4	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
totale	-0,4	-1,8	-7,2	-6,8	-6,8	-6,8	-6,7	-6,6	-6,5	-6,4
2.3) Revisione del limite (80% delle ore autorizzate)										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	0,0	-0,8	-5,1	-10,1	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
prestazioni e relativi oneri	0,0	0,0	3,3	19,0	37,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
contribuzione figurativa	0,0	0,0	2,7	15,9	31,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
totale	0,0	0,0	5,2	29,8	58,8	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
2.4) Revisione trattamento del contratto di solidarietà										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	6,4	37,6	79,2	84,3	85,1	87,8	87,8	87,6	87,6	87,6
prestazioni e relativi oneri	8,6	49,1	95,0	94,0	93,8	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	15,0	86,7	174,2	178,3	178,9	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0
2.5) Eliminazione causale cessazione definitiva										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	-15,4	-33,2	-35,2	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
prestazioni e relativi oneri	0,0	73,0	143,7	142,2	142,0	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
contribuzione figurativa	0,0	55,3	110,1	110,4	111,6	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
totale	0,0	112,9	220,6	217,4	218,1	223,7	223,7	223,7	223,7	223,7
2.6) Rinviamento Fondo sociale per occupazione e formazione per deroghe transitorie dure										
prestazioni e relativi oneri	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7) Eliminazione rimborso TFR										
prestazioni	4,6	26,6	52,1	52,2	52,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
3) Revisione durata delle prestazioni CIGO E CIGS										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	0,0	-5,8	-41,2	-45,8	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5
prestazioni e relativi oneri	0,0	0,0	10,9	118,8	131,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7
contribuzione figurativa	0,0	0,0	23,7	90,7	160,8	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
totale	0,0	0,0	30,8	168,3	186,7	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
effetto fiscale indotto	0,0	-5,0	-15,8	-78,1	-43,1	-41,9	-46,4	-42,6	-40,9	-39,1
Sintesi effetti sezione Titolo I										
Saldo netto da finanziare	25,6	191,1	592,5	713,2	845,9	858,2	856,5	852,8	846,7	840,4
Indebitamento netto	25,6	156,9	479,3	519,8	604,8	621,9	610,2	606,5	600,4	594,1
di cui										
prestazioni	12,4	114,1	266,6	388,2	449,7	458,1	458,1	458,1	458,1	458,1
contribuzione figurativa	-0,2	34,2	113,2	193,6	240,5	246,9	246,3	246,3	246,3	246,3
entrate contributive	13,4	47,8	226,5	209,5	198,2	203,7	198,5	191,0	183,2	175,1
minori entrate fiscali	0,0	-5,0	-15,8	-78,1	-43,1	-41,9	-46,4	-42,6	-40,9	-39,1
Finanziamento fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	-25,6	-191,1	-592,5	-713,2	-845,9	-858,2	-856,5	-852,8	-846,7	-840,4
Indebitamento netto	-25,6	-156,9	-479,3	-519,8	-604,8	-621,9	-610,2	-606,5	-600,4	-594,1
Effetto complessivo Titolo I a articolo 42, comma 1										
Saldo netto da finanziare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indebitamento netto	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TITOLO II FONDI DI SOLIDARIETÀ

Articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale), 29 (Fondo di integrazione salariale), 30 (Assegno ordinario), 31 (Assegno di solidarietà), 32 (Prestazioni ulteriori), 33 (Contributi di finanziamento), 34 (Contribuzione correlata), 35 (Equilibrio finanziario dei fondi)

Il comma 1 dell'**articolo 26** prevede che, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che i fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e dai contratti di cui al medesimo comma.

Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 dell'articolo 26 statuisce che i decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, gli ambiti di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce che i fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

Il comma 6 dell'articolo 26 prevede che gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Il comma 7 dell'articolo 26 dispone che l'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Il comma 8 dell'articolo 26 impone ai fondi costituiti ai sensi del comma 1 di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

Il comma 9 dell'articolo 26 consente ai fondi di cui al comma 1 di perseguire le ulteriori, seguenti finalità:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il comma 10 dell'articolo 26 consente, per le finalità di cui al comma 9, che i fondi di cui al comma 1 possano essere istituiti, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione a settori e classi di ampiezza che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge n. 223 del 1991 in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Il comma 11 dell'articolo 26 stabilisce che gli accordi e i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Il comma 1 dell'**articolo 27** stabilisce che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al predetto comma, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, alle finalità perseguite dall'articolo 26, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Il comma 2 dell'articolo 27 conferma, ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e che le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

Il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che i fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30; b) l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il comma 4 dell'articolo 27 demanda agli accordi e ai contratti collettivi la definizione, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti parametri:

- a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
- b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

- c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 26, comma 11;
- e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

Il comma 5 dell'articolo 27 demanda ad apposito decreto ministeriale, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, la determinazione dei criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi, dei criteri e requisiti per la contabilità dei fondi, delle modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Il comma 1 dell'**articolo 28** stabilisce che nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79141 del 2014.

Il comma 2 dell'articolo 28 prevede che qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per i fondi di cui all'articolo 27, e garantiscono almeno una delle prestazioni previste al comma 3 del predetto articolo. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.

Il comma 3 dell'articolo 28 affida la gestione del fondo di solidarietà residuale ad un comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari ministeriali, con qualifica di dirigente. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Il comma 1 dell'**articolo 29** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28 assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alla disciplina del presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 29 assoggetta alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo disciplinato dagli articoli 26 e 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

Il comma 3 dell'articolo 29 dispone che il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività

lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Alla prestazione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 183 del 2014.

Il comma 4 dell'articolo 29 stabilisce che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

Il comma 5 dell'articolo 29 affida la gestione del fondo di integrazione salariale ad un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 36, ad eccezione della deliberazione in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo, composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Il comma 6 dell'articolo 29, al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, stabilisce che qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui al comma 5, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

Il comma 7 dell'articolo 29 prevede che i trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

Il comma 8 dell'articolo 29 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È poi stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Il comma 9 dell'articolo 29 estende al fondo di cui al presente articolo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35.

Il comma 10 dell'articolo 29, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, stabilisce che entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo.

Il comma 11 dell'articolo 29 consente ai datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti di richiedere l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'articolo 30 prevede che i fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo

4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Il comma 1 dell'**articolo 31** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di cui all'articolo 28 garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il comma 2 dell'articolo 31 autorizza la corresponsione dell'assegno di solidarietà per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Il comma 3 dell'articolo 31 demanda agli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 l'individuazione dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Il comma 4 dell'articolo 31 impone che gli accordi di cui al comma 1 indichino le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.

Il comma 5 dell'articolo 31 stabilisce che per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS apposita domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al primo periodo e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8.

Il comma 6 dell'articolo 31 prevede che la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il comma 7 dell'articolo 31 applica all'assegno di solidarietà, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'**articolo 32** autorizza i fondi di cui all'articolo 26 ad erogare anche le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il comma 1 dell'**articolo 33** demanda ai decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, la determinazione delle aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.

Il comma 2 dell'articolo 33, qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30 e all'articolo 31, pone a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione

dell'attività lavorativa un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

Il comma 3 dell'articolo 33 impone al datore di lavoro, per l'assegno straordinario di cui all'articolo 32, lettera *b*), un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il comma 4 dell'articolo 33 dispone l'applicazione, ai contributi di finanziamento di cui ai commi precedenti, delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Il comma 1 dell'**articolo 34** stabilisce che nei casi di cui all'articolo 30 e all'articolo 31 i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183 del 2010.

Il comma 2 dell'articolo 34 dispone che la contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 26 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Il comma 1 dell'**articolo 35** obbliga i fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 al pareggio di bilancio e vieta loro l'erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità.

Il comma 2 dell'articolo 35 consente la concessione degli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il comma 3 dell'articolo 35 pone a carico dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 l'obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

Il comma 4 dell'articolo 35 concede al comitato amministratore, sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, la facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

Il comma 5 dell'articolo 35 stabilisce che, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

La RT afferma che le norme in esame afferiscono a modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2012. Trattandosi di modifiche che non alterano la *governance* di tali fondi, i quali devono in ogni caso garantire l'equilibrio di bilancio, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di seguito, al fine di dimostrare che sin dal suo avvio il costituendo Fondo di integrazione salariale, diretto a sostituire (e ad ampliarne la portata) il Fondo residuale, risulta in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio, si rappresentano gli andamenti delle diverse voci economiche relative a tale Fondo.

Fondo Integrazione Salariale

Normativa vigente

La legge n. 92 del 2012, articolo 3, comma 19, ha introdotto per i lavoratori di imprese con più di quindici dipendenti, non rientranti nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di solidarietà residuale.

Il finanziamento del Fondo è assicurato da un contributo ordinario da applicarsi alle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, nonché da un contributo addizionale da applicarsi alle retribuzioni perse pari al 3% per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e al 4,5% per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

Le prestazioni, concesse nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a crisi aziendale, sono calcolate di importo pari all'integrazione salariale e nella durata massima di nove mesi in un biennio; a carico del Fondo, inoltre, viene imputata la contribuzione correlata alla prestazione.

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, il legislatore ha previsto l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva.

Proposta di modifica normativa

La proposta di modifica normativa estende ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il fondo sostituisce a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Da tale data sono assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i cinque dipendenti e fino a quindici.

Sono previste due distinte prestazioni:

1) assegno di integrazione salariale: per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali un trattamento della stessa misura di quello previsto per cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di 26 settimane in un biennio mobile;

2) assegno di solidarietà: nei casi in cui datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; il trattamento è pari a quello previsto per la cassa integrazione ordinaria per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Le aziende con più di quindici dipendenti possono

ricorrere ad entrambe le prestazioni mentre le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti possono utilizzare solo l'assegno di solidarietà.

La RT ribadisce poi che sono stabilite nuove aliquote di finanziamento pari a:

- 1) 0,65% per le aziende con più di quindici dipendenti;
- 2) 0,45% per le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti;
- 3) 4% delle retribuzioni perse come nuova misura del contributo addizionale.

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, il legislatore ha confermato l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva prima di iniziare a pagare le prestazioni (datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti possono richiedere le prestazioni previste dal fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

Le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021.

Stima effetti finanziari

Con riferimento agli effetti finanziari la RT fa presente che si tratta di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica trattandosi di estensioni/revisioni di assicurazioni previdenziali dirette ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della pubblica amministrazione) per prestazioni sociali in denaro, con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva.

Lo scopo delle presenti valutazioni è di simulare, sulla base di quanto previsto dalla norma, l'andamento verosimile del Fondo di Integrazione Salariale nel medio periodo 2016-2022.

Allo scopo di individuare i potenziali beneficiari delle prestazioni del Fondo, dagli archivi Inps sono state rilevate le aziende con più di 5 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della disciplina di integrazione salariale e per le quali non sono già istituiti Fondi di solidarietà (preesistenti, di nuova costituzione o in via di costituzione).

Per tali aziende sono stati individuati gli elementi caratteristici utili ai fini della simulazione in esame e riportati, in forma aggregata, nello schema sottostante riferito all'anno 2013:

Numero aziende	Numero dipendenti (esclusi dirigenti)	Monte retributivo annuo (milioni di euro)
198.500	3.450.000	64.800

La valutazione circa il verosimile andamento del Fondo è stata impostata considerando per ciascuna azienda:

La proiezione dei contributi versati sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Tasso annuo di rivalutazione delle retribuzioni	Variazioni percentuali delle retribuzioni lorde globali (intera economia al netto della pubblica amministrazione) previste dal Documento di Economia e Finanza di aprile 2015
Aliquota addizionale di contribuzione	4,0%

La simulazione del ricorso alle prestazioni sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

	Aziende con oltre 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Contratto di solidarietà	Contratto di solidarietà
Tasso annuo di rivalutazione della prestazione	Deflatore dei consumi previsto dal Documento di Economia e Finanza di aprile 2015		
Probabilità che una azienda ricorra al Fondo (si modifica in ragione della variazione del tasso di disoccupazione)	7,0%	3,0%	10,0%
In caso di ricorso, percentuale di dipendenti per cui viene richiesta la prestazione	15,0%	50,0%	70,0%
Numero medio di mesi	4	3	1,5
Importo medio prestazione mensile 2013 (euro)	1021	1021	1021

Sono stati considerati i limiti individuali aziendali previsti alle prestazioni in relazione ai contributi versati.

Per completezza, sono stati considerati anche gli oneri di gestione a carico del Fondo nella misura forfettaria dello 0,3% da applicarsi alla somma dei contributi e delle prestazioni.

La simulazione, impostata come descritto, ha condotto alle stime annue dei contributi ordinari e addizionali, delle prestazioni (assegno ordinario e contribuzione correlata) e della riserva. Ferme le ipotesi illustrate nel paragrafo precedente, la simulazione ha consentito di verificare che le aliquote proposte sono in grado di determinare l'equilibrio tra entrate e uscite del fondo nell'arco temporale considerato.

Si riporta di seguito l'andamento nel periodo considerato delle principali poste oggetto di valutazione.

Andamento finanziario del Fondo integrazione salariali (*dati in milioni di Euro*)

Anno	Contributi ordinari	Contributi addizionali	Totale entrate	Prestazioni	Spese di gestione	Totale uscite	Risultato (Entrate - Uscite)
2016	388,6	15,9	404,5	398,0	2,4	400,4	4,1
2017	416,6	17,9	434,5	431,8	2,6	434,4	0,1
2018	429,2	18,9	448,1	445,4	2,7	448,1	0,0
2019	442,1	19,4	461,5	458,2	2,7	460,9	0,6
2020	455,3	19,9	475,2	465,7	2,7	468,4	6,8
2021	469,0	20,2	489,2	466,8	2,8	469,6	19,6
2022	483,1	19,8	502,9	448,8	2,8	451,6	51,3

Al riguardo, si osserva che la verifica della simulazione conferma quanto asserito dalla RT. Va tuttavia evidenziato che non appare chiaro il fondamento delle ipotesi assunte, anche se sembrano ispirate a criteri di prudenzialità quelle relative all'importo mensile medio erogato e alla durata dei trattamenti. Un chiarimento andrebbe poi fornito in ordine all'ammontare delle spese di gestione. Si ritiene comunque che le norme di cui all'articolo 35 e il complesso dell'architettura disegnata per gli strumenti di tutela del reddito in esame rappresentino presidi sufficientemente solidi per garantire l'equilibrio finanziario dei fondi.

Sembra tuttavia emergere un altro ordine di problema, già sollevato in relazione all'analoga disciplina introdotta con la legge n. 92 del 2012.

Il fatto che il comma 4 dell'articolo 33 dispone espressamente l'applicazione, ai contributi di finanziamento di cui ai commi precedenti, delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, conferma quanto già previsto dalla vigente normativa. Pertanto i contributi di finanziamento saranno fiscalmente deducibili, impattando negativamente sul gettito fiscale. In merito a tali effetti, all'epoca prospettati dal presente Servizio, la nota tecnica integrativa depositata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del ddl poi approvato come legge n. 92 precisò che, se da un lato i contributi di finanziamento sono deducibili fiscalmente, dall'altro le prestazioni erogate a carico dei Fondi risultano comunque imponibili. Inoltre, e con riferimento al complessivo provvedimento, la nota tecnica sottolineò che non erano stati computati gli effetti di maggiori entrate fiscali (comunque, di dimensione contenuta, stante gli importi in esame) derivanti dal miglioramento delle prestazioni di ammortizzatori sociali. Sulla base di tali premesse, la nota tecnica confermò che l'operare della deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali risultava essere coerente con gli equilibri finanziari valutati in sede di relazione tecnica.

Sul punto è necessario un chiarimento.

Infatti, gli effetti indiretti possono essere considerati nella valutazione finanziaria di un provvedimento se automatici, cioè destinati ad operare a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza oltre a quelle che si scontano nell'analisi. Risponde pertanto a tale criterio la necessità di considerare gli effetti

fiscali indotti automaticamente dalla contribuzione (i.e. la sua deducibilità fiscale), mentre scontare anche le prestazioni – ovviamente assoggettate ad imposta – presuppone *in primis* che tali prestazioni siano erogate (il che non è automatico) e che il derivante gettito fiscale corrisponda alla perdita scaturente dalla deducibilità dei contributi, in valore assoluto e in termini di allineamento temporale. Considerando il modesto livello di trattamenti, si arguisce che difficilmente i due valori si compenserebbero (di fatto la stessa RT assume dei valori medi di trattamento e delle durate dello stesso tali da rendere possibile anche la stessa esclusione *tout court* di qualsiasi tassazione sulle prestazioni). Comunque, in linea generale, in materia contributiva, è prassi considerare gli effetti fiscali automatici di deducibilità dei contributi, senza procedere ulteriormente analizzando gli effetti fiscali ulteriori scaturenti da un aumento dei trattamenti. La stima della RT rappresenterebbe pertanto un *revirement* alla prassi, peraltro anticipato dalla RT alla legge n. 92 del 2012.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41

(Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati)

Il comma 1 stabilisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

Il comma 2 chiarisce che i trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all'articolo 4.

Il comma 3 prevede che per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31/05/2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

Il comma 4 stabilisce che la predetta commissione è composta da tre membri di nomina governativa e certifica l'ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi.

Il comma 5 incrementa ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di

euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42.

La RT descrive l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 42 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 riconosce i benefici di cui agli articoli da 2 a 23 del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014, anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.

La RT, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo, quantifica gli oneri successivi al 2015, tenendo quindi conto dei parametri e delle ipotesi adottate nella relativa relazione tecnica. Di seguito si riportano le relative valutazioni di spesa.

Decreto legislativo attuativo art. 1, commi 8 e 9 della legge n. 183/2014 – Estensione riconoscimento misure sperimentali 2015 agli anni successivi

Maggiori oneri (valori in euro)

	SNF									
	2015 (*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Art. 2	(48.000)	96.000	97.920	99.878	101.876	103.913	105.992	108.112	110.274	112.479
Art. 3	(827.000)	843.540	850.411	877.619	895.171	913.075	931.336	949.963	968.962	938.342
Artt. 5 e 15	(2.354.200)	2.401.290	2.449.310	2.498.300	2.548.270	2.599.300	2.651.220	2.704.240	2.758.310	2.813.490
Artt. 7-9-10	(92.928.800)	106.707.410	108.381.563	111.049.192	112.710.172	115.364.311	118.011.662	119.651.900	122.284.953	124.910.638
Art. 8	(2.154.000)	2.197.080	2.241.022	2.285.842	2.331.559	2.378.190	2.425.754	2.474.269	2.523.754	2.574.229
Art. 13	(314.000)	320.280	326.686	333.219	339.884	346.581	353.615	360.687	367.901	375.259
Art. 16	(320.000)	326.400	332.928	339.587	346.378	353.306	360.372	367.579	374.931	382.430
Art. 23	(5.054.000)	10.108.000	10.310.160	10.516.363	10.726.690	10.941.224	11.160.049	11.383.250	11.610.915	11.843.133
Totale	(104.000.000)	123.000.000	125.000.000	128.000.000	130.000.000	133.000.000	136.000.000	138.000.000	141.000.000	144.000.000

	Indebitamento netto									
	2015 (*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Art. 2	(34.000)	68.000	69.360	70.747	72.162	73.605	75.078	76.579	78.111	79.673
Art. 3	(585.000)	596.700	608.634	620.807	633.223	645.887	658.805	671.981	685.421	699.129
Artt. 5 e 15	(2.110.000)	2.152.205	2.195.244	2.239.153	2.283.939	2.329.676	2.376.210	2.423.731	2.472.192	2.521.648
Artt. 7-9-10	(44.260.110)	50.822.584	51.619.949	52.890.487	53.681.578	54.945.691	56.206.571	56.987.783	58.241.853	59.492.414
Art. 8	(1.024.000)	1.044.480	1.065.370	1.086.677	1.108.411	1.130.579	1.153.190	1.176.254	1.199.779	1.223.775
Art. 13	(314.000)	320.280	326.686	333.219	339.884	346.681	353.615	360.687	367.901	375.259
Art. 16	(320.000)	326.400	332.928	339.587	346.378	353.306	360.372	367.579	374.931	382.430
Art. 23	(3.800.000)	7.600.000	7.752.000	7.907.040	8.065.180	8.226.484	8.391.014	8.558.835	8.730.011	8.904.611
Totale	(52.447.110)	52.930.649	63.970.171	65.487.717	66.530.755	68.051.909	69.574.855	70.623.429	72.150.199	73.678.939

(*) Gli oneri relativi al 2015 sono riportati per memoria avendo già trovato copertura.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione degli oneri è coerente con il profilo degli oneri per il 2015, determinato nel decreto legislativo n. 80 del 2015 sulla base della effettiva tempistica di entrata in vigore delle sue disposizioni.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi alla stabilizzazione del beneficio di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 80 del 2015 (tutela vittime violenza di genere), si prende atto che essa è stata modificata conformandosi all'ipotesi di massimo utilizzo dello strumento come già osservato da questo Servizio².

Il comma 3 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che stabiliva che la Naspi per gli eventi di disoccupazione che si sarebbero verificati dopo il 1° gennaio 2017 sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane. Al conseguente onere, valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro

² Cfr. Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, *Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto del Governo n. 157)*, [Nota di lettura n. 83](#), maggio 2015, pag. 12. Il Governo in sede di RT concernente il D.Lgs. n. 80 del 2015 aveva stimato effetti di circa 5 milioni di euro per 8 mesi del 2015. Invece, la RT in commento considera gli effetti sui 12 mesi degli anni successivi come pari a 10 milioni di euro (anziché pari a 7,5 milioni di euro).

del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

La RT, in coerenza con i parametri e le ipotesi adottate nella RT al decreto legislativo n. 22 del 2015, riporta le relative valutazioni dei maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto della normativa in materia di determinazione degli importi. Si valuta che mediamente, a livello strutturale, il numero medio stimato in relazione al complessivo utilizzo di NASpI passi da 8,6 mesi come indicato nella predetta relazione tecnica al D.Lgs. n. 22 del 2015 a 8,9 mesi, mentre i soggetti annui interessati effettivamente dal prolungamento di durata risulterebbero pari a circa 150.000, per un incremento medio di durata stimato in media in circa 3,3 mesi.

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

Anno di pagamento	Prestazioni e relativi assegni al nucleo familiare	Coperture figurative	Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	140,7	129,4	270,1
2019	295,4	271,8	567,2
2020	297,3	273,5	570,8
2021	300,3	276,3	576,6
2022	303,3	279,1	582,4
2023	306,3	281,9	588,2
2024	309,4	284,8	594,2

Al riguardo, si sottolinea che la quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi assunte. In ordine a queste, si ritiene prudentiale tanto l'incremento medio di durata quanto il numero di soggetti interessati. Andrebbe tuttavia fornito un chiarimento circa il valore medio del trattamento, implicitamente quantificabile in circa 600 euro.

Il comma 4 stabilisce che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 30,6 milioni di euro per l'anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. Viene introdotta la medesima clausola di salvaguardia di cui al precedente comma.

La RT, in coerenza con i parametri e le ipotesi adottate nella relativa RT al decreto legislativo n. 22 del 2015, riporta le relative valutazioni dei maggiori

oneri rispetto alla legislazione vigente. Si valuta che il numero di soggetti interessati sia di circa 42.000 soggetti, che beneficeranno di tale norma per un incremento medio di durata pari a circa 1,5 mesi. Gli oneri sono quantificati nei termini indicati dal comma.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se andrebbero forniti elementi di valutazione circa l'origine del dato relativo al numero di soggetti interessati.

Il comma 5 stabilisce che ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa come sopra incrementata, fermi restando i criteri disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro nel 2016, 270 milioni di euro nel 2017, 170 milioni di euro nel 2018 e a 200 milioni di euro annui dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Il comma 6 incrementa il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.

La RT descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

La RT, in relazione all'articolo 41, comma 5, e all'articolo 42, commi da 2 a 6, riproduce nella seguente tabella gli effetti del rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 e dei suoi molteplici utilizzi stabiliti con le disposizioni in esame. Gli effetti in termini di

indebitamento netto e fabbisogno sono inferiori, in relazione alla contribuzione figurativa (circa il 40% dell'onere).

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)										
(valori in mln di euro)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disponibilità fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (prima del rifinanziamento del presente decreto legislativo)										
Saldo netto da finanziare	181,0	337,1	10,7	134,0	267,8	269,6	263,4	257,2	251,0	244,8
Indebitamento netto	181,0	162,1	0,2	0,5	43,8	24,6	19,4	14,2	9,0	3,8
Disponibilità fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (come anche rifinanziato dal presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	206,6	528,2	603,2	847,2	1.113,1	1.137,8	1.119,9	1.110,0	1.097,7	1.085,2
Indebitamento netto	206,6	319,0	479,5	520,1	648,6	646,5	629,6	620,7	609,4	597,9
Utilizzi del fondo articolo 1, comma 107 della legge n. 190/2014 nell'ambito degli articoli 41 e 42 del presente decreto legislativo										
Articolo 41, comma 5 - Rifinanziamento fondo occupazione e formazione										
Saldo netto da finanziare			-90,0	-100,0						
Indebitamento netto			-54,0	-60,0						
Messa a regime misure dlgs conciliazione vita lavoro - (articolo 42 comma 2)										
Saldo netto da finanziare		-123,0	-125,0	-128,0	-130,0	-133,0	-136,0	-138,0	-141,0	-144,0
Indebitamento netto		-62,9	-64,0	-65,5	-66,5	-68,1	-69,6	-70,6	-72,2	-73,7
Estensione 24 mesi NASPI dal 1.1.2017 (per licenziamenti decorrenti da tale data) - (articolo 42, comma 3)										
prestazioni e relativi an/-										
Indebitamento netto	0	0	0	-140,7	-235,4	-237,3	-300,3	-303,3	-306,3	-309,4
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	-129,4	-271,8	-273,5	-276,3	-279,1	-281,9	-284,8
totale (saldo netto da finanziare)	0,0	0,0	0,0	-270,1	-507,2	-510,8	-576,6	-582,4	-588,2	-594,2
Norma transitoria stagionali turismo (articolo 42, comma 4)										
prestazioni e relativi an/-										
Indebitamento netto	-20,5	-39,5								
contribuzione figurativa	-10,1	-20,8								
totale (saldo netto da finanziare)	-30,6	-60,3								
Rifinanziamento ASDI (articolo 42, comma 5)										
Saldo netto da finanziare	-180,0	-270,0	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Indebitamento netto	-180,0	-270,0	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Rifinanziamento fondo ricollocazione (articolo 42, comma 6)										
Saldo netto da finanziare	-32,0	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0	-72,0	-52,0	-40,0	-25,0	-10,0
Indebitamento netto	-32,0	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0	-72,0	-52,0	-40,0	-25,0	-10,0
Totale utilizzi di cui agli articoli 41, comma 5 e 42 commi da 2 a 6 con riduzione Fondo articolo 1 comma 107 (legge n. 190/2014 (come rifinanziato da articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	-30,6	-395,3	-567,0	-750,1	-979,2	-975,8	-964,6	-960,4	-954,2	-948,2
Indebitamento netto	-20,5	-314,4	-470,0	-518,2	-643,9	-637,4	-621,9	-613,9	-603,5	-593,1

Al riguardo, si ritiene utile riprodurre la seguente tabella, riepilogativa dell'origine e della destinazione delle risorse utilizzate nel presente titolo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TITOLO I										
risparmi	25,6	191,1	592,5	713,2	845,3	868,2	856,5	852,8	846,7	840,4
con tali risparmi (art 42, c. 1)										
rifinanziamento fondo art. 1, c. 107	25,6	191,1	592,5	713,2	845,3	868,2	856,5	852,8	846,7	840,4
utilizzato poi a copertura dei seguenti oneri:										
art. 41, c. 5										
incremento fondo sociale occupazione			90,0	100,0						
art. 42, c. 2										
estensione misure conciliazione vita e lavoro		123,0	125,0	128,0	130,0	133,0	136,0	138,0	141,0	144,0
art. 42, c. 3										
soppressione ultimo periodo art. 5 D.Lgs. 22/15				270,1	567,2	570,8	576,6	582,4	588,2	594,2
art. 42, c. 4										
Naspi settore turismo	30,6	60,3								
art. 42, c. 5										
prosecuzione sperimentazione ASDI		180,0	270,0	170,0	200,0					
art. 42, c. 6										
incremento fondo politiche attive		32,0	82,0	82,0	82,0	72,0	52,0	40,0	25,0	10,0
TOTALI ONERI	30,6	395,3	567,0	750,1	979,2	975,8	964,6	960,4	954,2	948,2

In merito a tali valori, andrebbe fornito un chiarimento circa il sovrafinanziamento, rispetto alle esigenze di copertura, in misura pari a circa 100 mln di euro annui a decorrere dal 2020, del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente articolo sul fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015, andrebbe confermato che nel verificarne le disponibilità si sia tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 56, co. 2 del d.lgs. 81/2015 che ha disposto in via preventiva l'accantonamento di determinate somme³.

Articolo 43 ***(Disposizioni finali e transitorie)***

Il comma 1 stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il comma 2 prevede che, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il comma 3, ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, dispone che i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Il comma 4 esclude l'applicazione del comma 4 dell'articolo 22 nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 5, in via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, stabilisce che il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale l'adeguamento della disciplina del preesistente fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 28, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 7 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure di sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, da definirsi con decreto interministeriale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, con la conseguente soppressione dello stesso articolo 1, comma 22.

Il comma 8 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'elaborazione entro il 31 dicembre 2015 di un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.

I commi 9 e 10 pongono a carico della GIAS anche gli oneri derivanti dai trattamenti correlati al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 183 del 2014.

³ In particolare: 8 mln per il 2015, 29 mln per il 2016, 33,5 mln per il 2017, 26,5 mln per il 2018 e 4 mln per il 2019.

La RT afferma che sia l'onere che la relativa copertura, correlati al comma 7, sono parametrati alle risorse residue presenti nell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Pertanto dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza, disciplinando la destinazione di risorse comunque previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare. Non vi sono rilievi nemmeno in ordine alle altre disposizioni.

Articolo 44 (Abrogazioni)

L'articolo abroga una serie di disposizioni. Inoltre prevede l'abrogazione implicita delle norme incompatibili con il presente decreto legislativo.

La RT illustra l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo le abrogazioni in questione la naturale conseguenza delle nuove disposizioni

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2015 [Nota di lettura n. 90](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 27](#)
Organizzazione Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 28](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182**)
- " [Elementi di documentazione n. 29](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30](#)
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183**)
- " [Elementi di documentazione n. 31](#)
Revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (**Atto del Governo n. 178**)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 96](#)
A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED"
- " [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio"
- " [Nota di lettura n. 98](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (**Atto del Governo n. 177**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>